



## **REGOLAMENTO**

# **COMITATO STUDENTESCO LUIGI GALVANI**

**ULTIMA VERSIONE A.S. 2022-2023**

## **INDICE**

TITOLO I Principi Fondamentali (art. 1 - art. 4bis)

TITOLO II Composizione del Comitato (art. 5 - art. 12bis)

TITOLO III Presidente, Vicepresidente, Segretario, Garanti (art. 13 - art. 25)

TITOLO IV Prerogative e funzionamento del Comitato (art. 26 - art. 36)

TITOLO V Consiglio Direttivo (art. 37 - art. 50)

TITOLO VI Commissioni (art. 51 - art. 72)

TITOLO VII Gruppi di Lavoro (art. 73 - art. 81)

TITOLO VIII Gestione del Regolamento (art. 82 - art. 86)

TITOLO IX Albo del Comitato Studentesco (art. 87 - art. 91)

TITOLO X Disposizioni transitorie (art. 91 - art. 98)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO**  
**LUIGI GALVANI MILANO**

Vista la delibera del Comitato Studentesco in data 12 dicembre 2022, vista la delibera del Consiglio Direttivo in data 12 dicembre 2022, con la quale si approva il presente Testo,

**PROMULGA**

il Regolamento del Comitato Studentesco dell'Istituto *Luigi Galvani Milano* nel seguente Testo.

**TITOLO I**  
**PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1**

E' istituito il Comitato Studentesco quale più alto organo della Rappresentanza della componente studentesca presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Luigi Galvani di Milano.

**Art. 2**

Il Comitato Studentesco è regolato in modo inderogabile secondo le norme del presente Regolamento, il quale è e deve essere in armonia con il Regolamento d'Istituto e con le Leggi dello Stato che disciplinano la materia, in particolare con il D. P. R. 416/1974 e successive modificazioni.

**Art. 3**

Il Comitato Studentesco è l'unico organo di rappresentanza studentesca ufficialmente riconosciuto dall'Istituto.

Esso è preposto a collaborare, quale interlocutore privilegiato, con le componenti dei docenti e dei genitori.

Esso è il principale punto di riferimento per l'intero corpo studentesco.

**Art. 4**

Il Comitato Studentesco è composto dagli eletti alla rappresentanza studentesca, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

**Art. 4bis**

Il logo ufficiale del Comitato Studentesco è uno scudetto di colore blu con all'interno la denominazione ufficiale del Comitato Studentesco, il logo della scuola e una linca di color oro.

La sua fattura è disciplinata dal Presente Regolamento e il suo uso dal Comitato Studentesco.

Il Comitato Studentesco dispone di un unico account social per Instagram con denominazione "@csgalvani". La sua gestione è affidata al Presidente del Comitato e ai Rappresentanti d'Istituto.

## **TITOLO II**

### *COMPOSIZIONE DEL COMITATO*

#### **Art. 5**

Il Comitato Studentesco è composto da un numero variabile di Membri di Diritto.

I ruoli, i diritti e i doveri di essi sono sanciti dal presente Regolamento.

#### **Art. 6**

Sono membri di Diritto tutti i Rappresentanti di Classe in carica, i Rappresentanti d'Istituto e i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca.

#### **Art. 7**

I Membri di Diritto godono all'interno del Comitato del diritto di parola e di voto attivo e passivo per quanto concerne le elezioni interne all'assemblea e le delibere sui temi all'ordine del giorno, laddove il presente Regolamento non stabilisca restrizioni.

#### **Art. 8**

Sono Membri sempre presenti del Consiglio Direttivo i Rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto e i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca a partire dalla prima giornata del mandato.

#### **Art. 9**

Possono compiere un intervento all'interno del Comitato anche soggetti esterni qualora autorizzati dal Presidente, il quale ne disciplina tale partecipazione temporanea e straordinaria.

I soggetti esterni godono all'interno del Comitato soltanto del diritto di parola.

I soggetti esterni non godono all'interno del Comitato del diritto di voto né attivo né passivo, sia per le nomine interne all'assemblea sia per le delibere sui temi all'ordine del giorno.

#### **Art. 10**

Le dimissioni dalla carica in virtù della quale si godeva di uno status all'interno del Comitato comportano l'immediata decadenza di tale status.

#### **Art. 11**

Un elenco completo dei Membri di Diritto stilato dal Presidente del Comitato durante la Prima riunione del Comitato ed aggiornato nel corso

dell'Anno Scolastico viene conservato presso l'Albo del Comitato Studentesco.

### **Art. 12**

Soggetti esterni al Comitato non possono assistere o partecipare alle riunioni se non seguendo le modalità indicate dall'art. 9 comma 1.

### **Art. 12bis**

Nel caso in cui ci sia la necessità di delegare uno o più poteri o compiti al fine di un miglior funzionamento del Comitato Studentesco, la figura naturalmente incaricata di tale potere o compito deve far richiesta al Presidente del Comitato, motivando la proposta con posizioni oggettive. Il Presidente si riserva se accogliere, con un D.P.C.S., o se respingere tale domanda. Il Presidente e il Vicepresidente non possono delegare i loro poteri o compiti, se non nei modi e casi previsti da questo Regolamento nel Titolo III.

## **TITOLO III**

### *PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO, GARANTI*

#### *SEZIONE I - Funzioni e ruoli del Presidente e del Vicepresidente del Comitato*

### **Art. 13**

La più alta carica in seno al Comitato Studentesco è il Presidente. L'ordine delle precedenze delle cariche del Comitato Studentesco è così composto:

#### 1° Ordine

- a) Presidente del Comitato Studentesco
- b) Vicepresidente del Comitato Studentesco
- c) Rappresentanti d'Istituto che non ricoprono le cariche di Presidente e Vicepresidente
- d) Segretario Generale del Comitato Studentesco
- e) Garanti del Comitato Studentesco
- f) Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca che non ricoprono la carica di Rappresentante d'Istituto

#### 2° Ordine

- g) Membri del Consiglio Direttivo che non ricoprono cariche di 1° Ordine

#### 3° Ordine

- h) Membri del Comitato Studentesco che non ricoprono cariche di 1° e 2° Ordine

La loro elezione o nomina, ed il loro ruolo sono sanciti dal presente Regolamento.

#### **Art. 14**

Il Presidente del Comitato Studentesco è la figura rappresentativa più alta del Comitato stesso. Deve essere considerato quale interlocutore privilegiato da parte delle componenti dell'Istituto per ogni questione riguardante gli studenti che non sia direttamente pertinente a problematiche dotate di propri referenti della componente studentesca.

#### **Art. 15**

Al Presidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono.

Convocare le sedute del Comitato Studentesco, nei modi e nei tempi sanciti dal presente Regolamento e redigerne l'ordine del giorno.

Presiedere le sedute del Comitato, in armonia con quanto prescritto dal presente Regolamento, regolando a sua discrezione i tempi delle fasi della seduta, moderando i dibattiti, assegnando e togliendo la parola, indicando le votazioni e proclamando il risultato delle medesime, sciogliendo l'assemblea quando ritenuto necessario, espellendo dall'aula Membri dalla condotta eversiva.

Controllare che le attività delle Commissioni e del Comitato siano adeguatamente pubblicizzate nell'Istituto e, in caso contrario, provvedere a far sì che ciò avvenga.

Vigilare sulle Commissioni e assicurarsi che le medesime periodicamente si riuniscano e riferiscano riguardo le loro attività.

Convocare e presiedere le sedute del Consiglio Direttivo, secondo quanto prescritto nell'apposito Titolo.

Rendere conto nel corso di ogni seduta del Comitato Studentesco riguardo alla gestione delle finanze attuata dal Consiglio Direttivo.

Rendere conto al Dirigente Scolastico sulle attività proposte dal Comitato Studentesco.

#### **Art. 16**

Al Vicepresidente del Comitato Studentesco sono delegate le funzioni che seguono.

Supplire il Presidente del Comitato in tutte le funzioni sancite dal presente Regolamento, nel caso in cui quest'ultimo non sia presente o la carica sia vacante.

Coordinare i Gruppi di Lavoro.

Affiancare il Presidente in tutte le sue funzioni sancite nell'art. 15, al fine di supporto.

#### **Art. 17**

Al Presidente ed al Vicepresidente del Comitato sono inoltre delegate tutte le altre funzioni minori sancite dagli altri articoli del presente Regolamento, nonché la preminenza, qualora ritenuta

opportuna, in contesti altri di rappresentanza e partecipazione studentesca.

### *SEZIONE II - Criteri di eleggibilità*

#### **Art. 18**

È eletto Presidente del Comitato Studentesco uno dei quattro Rappresentanti d'Istituto a scelta

#### **Art. 19**

La carica di Presidente e Vicepresidente del Comitato Studentesco è incompatibile con quella di Rappresentante in Consulta Provinciale Studentesca.

Nel caso in cui alla Prima riunione del Comitato Studentesco non siano ancora stati eletti i Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca per l'Anno Scolastico in corso, il Presidente o il Vicepresidente che risulti ricoprire poi tale carica, qualora non si dimetta da essa entro tre giorni dalla proclamazione, viene considerato decaduto, avviando le pratiche di successione dettate del presente Regolamento.

Nel caso in cui, viceversa, alla Prima riunione del Comitato Studentesco, uno dei Rappresentanti in Consulta Provinciale è individuato anche come Presidente del Comitato Studentesco, qualora non si dimetta, ove possibile farlo, entro dieci giorni dalla proclamazione, viene considerato decaduto dalla carica di Presidente, avviando le pratiche di successione dettate dal presente Regolamento.

In ogni caso la carica di Presidente del Comitato Studentesco non può rimanere vacante.

### *SEZIONE III - Il Presidente e la nomina del Vicepresidente*

#### **Art. 20**

Il Presidente del Comitato è proclamato nel corso della Prima riunione del Comitato Studentesco.

#### **Art. 21**

[abrogato]

#### **Art. 22**

Il Vicepresidente, con il suo consenso, è nominato dal Presidente eletto, tra i partecipanti del Comitato Studentesco in sede della prima riunione utile. La carica di Vicepresidente è riservata ai Rappresentanti d'Istituto ed è incompatibile con quella di Presidente e Rappresentante in Consulta Provinciale.

#### *SEZIONE IV - Il Segretario e i Garanti*

##### **Art. 23**

Il Segretario del Comitato è responsabile di redigere il verbale delle sedute del Comitato Studentesco e del Consiglio Direttivo, facendolo pervenire all'Albo del Comitato entro quindici giorni e pubblicandolo sulla bacheca destinata alle attività studentesche. Il Segretario ha il compito di curare l'intero Albo e di conservarne una copia personale. Il Segretario ha il compito di aggiornarsi costantemente sulle attività del Presidente e Vicepresidente del Comitato.

Il Segretario è anche Responsabile del Corpo di Sicurezza degli Studenti.

Il ruolo di segretario è riservato ai membri del Comitato Studentesco del triennio ed è compatibile con tutte le altre cariche, facendo eccezione per il ruolo di Presidente, Vicepresidente e Garante.

##### **Art. 23bis**

Il Garante è responsabile di controllare la regolarità dell'operato delle Cariche del Comitato Studentesco, nonché di controllare che i Rappresentanti d'Istituto adempiano agli articoli 35 e 36. La carica di Garante è riservata ai membri del Consiglio Direttivo, ma non è compatibile con le cariche di Presidente, Vicepresidente, Rappresentante d'Istituto, Segretario e Rappresentante in Consulta Provinciale Studentesca.

##### **Art. 24**

Il Segretario, con il suo consenso, è nominato dal Presidente tra i partecipanti in sede della Prima riunione del Comitato Studentesco.

##### **Art. 24bis**

I Garanti sono eletti nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo. Per l'elezione dei tre Garanti ci si avvale di un sistema elettorale uninominale. Vengono svolti tre turni elettorali. Viene eletto Garante il candidato che ha ricevuto la maggioranza dei voti validi, conteggiando anche le schede bianche e nulle. Una volta eletto Garante, il candidato è escluso dal/i turno/i successivo/i.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del comma precedente, si procede ad un ballottaggio a cui accedono i due candidati con il maggior numero di voti: in esso viene eletto il candidato che abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei voti, escludendo le schede bianche e nulle. In caso di parità al ballottaggio viene eletto il candidato che aveva ottenuto la maggioranza relativa al primo turno.



In caso di parità viene seguito un criterio basato in base ai mandati precedentemente ricoperti di Rappresentanza studentesca ed in secondo luogo sull'anzianità anagrafica.

Tutte le schede utilizzate per le votazioni andranno vidimate al momento dal Presidente o dal Vicepresidente.

#### *SEZIONE V - Successione alla carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Garante*

##### **Art. 25**

a) In caso di dimissioni, decadenza o cambio d'Istituto del Presidente del Comitato Studentesco, subentra nel ruolo fino al termine dell'Anno Scolastico il Vicepresidente del Comitato Studentesco, il quale, con un D.P.C.S., provvederà a una nuova nomina per la Vicepresidenza.

Nel caso in cui sia impossibile nominare un Vicepresidente per mancanza di figure compatibili, quest'ultima carica resterà vacante.

b) In caso di dimissioni, decadenza o cambio d'Istituto del Vicepresidente del Comitato Studentesco, il Presidente provvederà, con un D.P.C.S., a una nuova nomina.

Nel caso in cui sia impossibile nominare un Vicepresidente per mancanza di figure compatibili la carica resterà vacante.

c) In caso di dimissioni, decadenza o cambio d'Istituto del Presidente e del Vicepresidente del Comitato Studentesco e a condizione che non sia possibile eleggere un nuovo Presidente il ruolo viene ricoperto dal Segretario Generale del Comitato Studentesco, il quale, con un D.P.C.S., provvederà ad una nuova nomina per il ruolo da lui precedentemente ricoperto. La carica di Vicepresidente rimane vacante.

d) In caso di dimissioni, decadenza o cambio d'Istituto del Segretario del Comitato Studentesco, il Presidente provvederà, con un D.P.C.S., a una nuova nomina.

e) In caso di dimissioni, decadenza o cambio d'Istituto di un Membro eletto del Consiglio Direttivo subentra nel ruolo vacante fino al termine dell'Anno Scolastico il candidato risultato primo dei non eletti per quella carica.

Nel caso in cui non ci sia un primo dei non eletti si procede ad una nuova elezione, seguendo le modalità prescritte dal presente Regolamento, nel corso della successiva seduta del Comitato Studentesco.

## **TITOLO IV**

### *PREROGATIVE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO*

#### *SEZIONE I - Ruolo e convocazione*

##### **Art. 26**

Il Comitato Studentesco è l'unico titolare e promotore di tutte le attività ed iniziative riguardanti la componente studentesca dell'Istituto od organizzate da essa, in armonia con il Regolamento d'Istituto nel caso in cui quest'ultimo provveda a disciplinare la materia.

##### **Art. 27**

Il Comitato Studentesco viene convocato dal Presidente o dal 15% degli studenti dell'Istituto tramite richiesta scritta alla Dirigenza, alla quale spetta la ratifica tramite Circolare della medesima.

La richiesta deve essere fatta pervenire alla Dirigenza con almeno cinque giorni d'anticipo.

Il Presidente si attiene al calendario delle sedute e agli ordini del giorno eventualmente stilati congiuntamente al Consiglio Direttivo, qualora a tale organo ne sia stata data delega.

#### *SEZIONE II - Attività studentesche*

##### **Art. 28**

Il Comitato Studentesco provvede a pianificare, organizzare e gestire le attività o le iniziative seguenti: l'Assemblea d'Istituto, il giornale degli studenti, l'annuario e le foto di classe, le iniziative festive, sportive, artistiche, culturali o di ogni altra specie.

La gestione di queste attività deve essere, in qualsiasi circostanza, sovrintesa dai Rappresentanti di Istituto.

##### **Art. 28bis**

E' istituito il Corpo di Sicurezza degli Studenti, il referente è il Segretario Generale del Comitato. E' formato dal Segretario Generale, in accordo col Presidente del Comitato.

Sono ammissibili all'interno del Corpo solo gli studenti del triennio che non ricoprono cariche di 1° e 2° ordine. Una copia della composizione della Sicurezza deve essere trasmessa agli Uffici di Vicepresidenza dell'Istituto all'inizio di ogni Anno Scolastico.

Il Corpo di Sicurezza degli Studenti ha il compito di supportare le Cariche del Comitato nella pianificazione, organizzazione e gestione delle attività e iniziative scolastiche.

**Art. 29**

Il Consiglio Direttivo può conferire o confermare ad apposite Commissioni la delega per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione delle attività enunciate nell'art. 28 del presente Regolamento.

*SEZIONE III - Assemblea d'Istituto***Art. 30**

Per quanto concerne l'Assemblea d'Istituto, il Comitato o l'organo delegato da esso deve operare in armonia con il Regolamento d'Istituto ed accordarsi di conseguenza con la Dirigenza.

**Art. 31**

Il Comitato, in accordo con la Commissione delegata e con la Dirigenza, sceglie se attuare l'Assemblea d'Istituto in forma di assemblee a classi o gruppi paralleli o in forma di conferenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto.

*SEZIONE IV - Gestione finanziaria***Art. 32**

La gestione delle risorse finanziarie del Comitato è delegata permanentemente al Consiglio Direttivo, nei limiti dettati dal presente Regolamento.

L'approvazione per l'assegnazione delle risorse finanziarie decisa dal Consiglio Direttivo spetta al Comitato Studentesco e non può essere delegata a nessun altro organo o persona.

*SEZIONE V - Proposte e delibere***Art. 33**

Le proposte da discutere nell'assemblea del Comitato Studentesco devono essere poste all'Ordine del Giorno.

Una proposta viene messa all'Ordine del Giorno dell'assemblea qualora un membro o un soggetto esterno ne faccia richiesta al Presidente del Comitato.

**Art. 34**

Tutte le delibere del Comitato Studentesco devono essere prese a maggioranza relativa per alzata di mano.

Fanno eccezione votazioni speciali disciplinate dal presente Regolamento.

*SEZIONE VI - Ruolo dei Rappresentanti d'Istituto***Art. 35**

Tutte le delibere del Comitato Studentesco che costituiscano una proposta da formularsi in seno al Consiglio d'Istituto devono essere in quest'ultimo presentate dai Rappresentanti d'Istituto.

**Art. 36**

I Rappresentanti d'Istituto devono relazionare tutto quanto sia stato discusso e deliberato in Consiglio d'Istituto che riguardi la componente studentesca, nel caso in cui non sia stato ancora redatto un verbale dall'assemblea.

**TITOLO V***CONSIGLIO DIRETTIVO***Art. 37**

Il Consiglio Direttivo è un organo permanente destinato alla gestione delle risorse finanziarie inerenti alle proposte di progetti, Gruppi di Lavoro, Commissioni del Comitato Studentesco. Inoltre espleta le altre funzioni sancite dal presente Regolamento.

**Art. 38**

Il Direttivo del Comitato Studentesco è presieduto dal Presidente del Comitato Studentesco. Fanno parte del Direttivo il Vicepresidente, il Segretario e i Garanti (elezioni dei Garanti - articolo 24 bis). Il Segretario qualora sia un soggetto nominato tra i membri del Comitato Studentesco non facente parte del Direttivo non gode di diritto di voto né attivo né passivo all'interno del Consiglio Direttivo.

Fanno parte anche Sei eletti tra i componenti del triennio, dei quali almeno due maggiorenni, e Quattro eletti tra i componenti del biennio. Fanno parte del Consiglio Direttivo per diritto i Rappresentanti di Istituto e i Rappresentanti presso la CPS.

Il Consiglio Direttivo può, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, espellere un componente motivando tale scelta. Inoltre, con lo stesso metodo, può integrare uno studente della scuola nel Consiglio Direttivo se ritenuto utile al proseguimento degli scopi del Comitato Studentesco.

I componenti eletti non devono in qualsiasi caso superare l'1% degli studenti totali della scuola.

Il Dirigente scolastico ha la facoltà di espellere uno o più membri dal Consiglio Direttivo motivando tale decisione con argomentazioni oggettive.

**Art. 39**

Tutti i Membri del Consiglio Direttivo hanno eguale diritto di parola e voto, fatta eccezione per eventuali limitazioni indicate nel presente Titolo.

Qualsiasi membro del Comitato Studentesco che consegua tre assenze non giustificate deve essere informato della sua condotta, riferendogli le disposizioni dell'art. 39 comma 3.

Qualsiasi membro del Comitato studentesco che consegua cinque assenze non giustificate può essere espulso dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 40**

Il Presidente del Comitato Studentesco convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo con cadenza minima di un mese.

Il Presidente dirime eventuali controversie emerse durante sedute in cui si sia verificato un pareggio durante un'operazione di voto, dal momento che in tal caso il voto espresso conterà doppio.

**Art. 41**

Il Segretario del Comitato stende un verbale di ogni seduta.

Tale verbale viene inserito nell'Albo del Comitato Studentesco.

**Art. 42**

Il Presidente del Comitato può avanzare richiesta alla Dirigenza di una seduta straordinaria qualora vi sia una necessità motivata.

**Art. 43**

Le Commissioni devono presentare al Consiglio Direttivo, tramite il loro Referente, i preventivi riguardanti le loro attività.

Il preventivo deve indicare la somma di cui la Commissione necessita e la destinazione per cui essa è richiesta.

**Art. 44**

Sia il finanziamento richiesto sia la destinazione per esso formulata dalle Commissioni devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Studentesco.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare un finanziamento richiesto variando la destinazione rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

**Art. 45**

[abrogato]

**Art. 46**

Il Comitato Studentesco, ratifica le delibere del Consiglio Direttivo.

Qualora una delibera del Consiglio Direttivo non ottenga la ratifica da parte del Comitato, essa viene annullata e posta nuovamente all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo seguente.

**Art. 47**

Il Comitato Studentesco può deliberare, a maggioranza degli aventi diritto, l'attribuzione di ulteriori deleghe al Consiglio Direttivo, riguardanti sia prerogative del Comitato, sia incombenze di circostanza.

**Art. 48**

Chiunque può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, comunicando la propria presenza al Presidente, al momento dell'inizio dell'incontro. Il loro diritto di parola è disciplinato dal Presidente del Comitato. Il Presidente può allontanare un soggetto nel momento in cui esso stia compromettendo il regolare svolgimento dell'assemblea.

**Art. 49**

Possono compiere un intervento all'interno del Consiglio Direttivo anche soggetti esterni ad esso qualora accettati dal Presidente, il quale ne disciplina tale partecipazione temporanea e straordinaria.

**Art. 50**

Soggetti esterni al Consiglio Direttivo non possono assistere o partecipare alle riunioni di quest'ultimo se non seguendo le modalità indicate dagli articoli precedenti.

## **TITOLO VI** *COMMISSIONI*

### *SEZIONE I - Ruolo delle Commissioni*

**Art. 51**

Le Commissioni sono organi con mandato temporaneo istituite dal Comitato Studentesco o dal Consiglio Direttivo ed operanti nell'Istituto al fine di organizzare progetti, attività, idee precedentemente deliberate dal Comitato Studentesco.

Ogni commissione elegge internamente un Referente, che avrà il compito di fare da collegamento con il Consiglio Direttivo.

**Art. 52**

Le Commissioni sono formate su base volontaria da un numero variabile di Membri che provengano dalle seguenti categorie di studenti: Membri del Consiglio Direttivo, Membri del Comitato Studentesco, studenti dell'Istituto esterni al Comitato.

I Membri delle Commissioni hanno pari diritti all'interno di esse, fatta eccezione per eventuali limitazioni indicate nel presente Titolo.

**Art. 53**

Le Commissioni possono essere Ordinarie o Statutarie.

*SEZIONE II - Commissioni Ordinarie***Art. 54**

Le Commissioni Ordinarie sono prive di un proprio Statuto ed operano secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato Studentesco.

**Art. 55**

Sono organi delle Commissioni Ordinarie l'Assemblea di Commissione, convocata ed operativa secondo le modalità indicate dal presente Testo, e la figura del Referente.

**Art. 56**

L'Assemblea di una Commissione Ordinaria è il ritrovo di tutti i Membri della medesima. Essa pianifica ed amministra tutte le attività, stila i preventivi, raccoglie le opinioni di tutti i Membri e patrocina ogni iniziativa legata alla Commissione.

Tutti i Membri della Commissione godono di pari diritto di parola e di voto in seno all'Assemblea.

**Art. 57**

Il Referente di una Commissione Ordinaria, eletto a maggioranza relativa fra i presenti secondo i tempi previsti dal presente Testo, è la più alta carica della Commissione.

Ogni Membro della Commissione gode del diritto di voto attivo e passivo per tale carica.

*SEZIONE III - Commissioni Statutarie***Art. 58**

Le Commissioni Statutarie sono dotate di un proprio Statuto, dal quale sono disciplinate nelle loro attività e nella loro organizzazione interna.

Lo Statuto di una Commissione è gerarchicamente inferiore rispetto al Regolamento del Comitato Studentesco.

**Art. 59**

Le Commissioni dotate di Statuto proprio al momento dell'entrata in vigore del presente Testo sono da considerarsi Statutarie.

**Art. 60**

Le Commissioni Ordinarie possono diventare Statutarie seguendo la disciplina del presente articolo.

Redazione di uno Statuto da parte dei suoi Membri.

Approvazione del medesimo da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto in Assemblea di Commissione e sottoscrizione formale da parte del Referente.

Sottoscrizione da parte del Presidente del Comitato Studentesco, il quale ha facoltà di porre veto al testo proposto qualora in dissonanza con il presente Regolamento.

Sottoscrizione formale da parte del Dirigente Scolastico.

Entrata in vigore dello Statuto a partire dall'Anno Scolastico successivo.

### **Art. 61**

Nel disciplinare l'organizzazione interna e le sue gerarchie, lo Statuto deve indicare il dirigente effettivo della Commissione, per il quale sono designati il nome della carica ed i poteri.

Lo Statuto può liberamente contemplare cariche dirigenziali ulteriori all'interno della Commissione.

### **Art. 62**

La carica di Referente non può essere autonomamente disciplinata dallo Statuto.

Gode automaticamente di tale qualifica colui che dallo Statuto della Commissione è indicato come massima carica dirigenziale e rappresentativa, il quale deve essere eletto secondo la tempistica stabilita dal presente Regolamento.

## *SEZIONE IV - Procedure interne alla Commissione*

### **Art. 63**

Durante la Prima Assemblea di Commissione si procede tra i suoi membri all'elezione del Referente accreditato presso il Comitato Studentesco. Qualora non venga espresso un Referente, tale carica viene rivestita dal Membro avente al suo attivo maggior anzianità all'interno della Commissione. Il mandato del Referente viene rinnovato annualmente.

### **Art. 64**

I Referenti delle Commissioni accreditati presso il Comitato Studentesco devono essere registrati nell'Albo apposito. Lo status dei Referenti all'interno del Comitato Studentesco è disciplinato dagli art. 6, 7, 8, 9 del presente Regolamento.

### **Art. 65**

Le Commissioni stilano una lista dei Membri componenti curata e aggiornata dal Referente. Tale lista deve essere inserita nell'Albo del Comitato Studentesco.

Uno studente può diventare membro di una Commissione qualora ne dia comunicazione al Referente.



*SEZIONE V - Avviamento delle attività di Commissione***Art. 66**

Il mandato delle Commissioni già esistenti viene rinnovato o fatto decadere dai Membri di Diritto del Comitato Studentesco in occasione della Prima Riunione del Comitato Studentesco mediante votazione a maggioranza degli aventi diritto presenti.

Il mandato delle Commissioni non decade con il mandato dei Membri di Diritto del Comitato Studentesco a fine Anno Scolastico.

Ogni Commissione necessita di una delibera separata.

In caso contrario il mandato della Commissione decade.

**Art. 67**

Una nuova Commissione nasce in seguito ad una proposta effettuata dal Presidente o da cinque Membri del Consiglio Direttivo o dal 15% dei partecipanti al Comitato Studentesco.

Con la proposta di fondazione vengono anche enunciati lo scopo e il nome che la Commissione deve recare.

La proposta, presentata durante la seduta di un qualsiasi Comitato, deve essere approvata dal 50%+1 degli aventi diritto in Comitato Studentesco.

La proposta di nascita di una Commissione può essere formulata durante le riunioni del Comitato Studentesco o le assemblee del Consiglio Direttivo.

**Art. 68**

In seguito alla nascita di una nuova Commissione, chi ne ha effettuato la proposta fissa una prima Assemblea di Commissione.

Alla prima Assemblea di Commissione prendono parte sia i Membri della commissione sia gli studenti dell'Istituto iscritti.

Durante la prima Assemblea di Commissione si procede all'elezione, a maggioranza dei presenti, del Referente accreditato presso il Comitato Studentesco, all'interno del quale gode di uno status disciplinato dagli art. 6, 7, 8, 9 del presente Regolamento.

*SEZIONE VI - Referenza e gestione***Art. 69**

Il Referente dirige le attività della Commissione, convoca e presiede le Assemblee secondo le modalità da lui indicate, diffonde le informazioni nell'Istituto in merito all'operato della Commissione e riguardo alla data e al luogo delle Assemblee, si rapporta con il Comitato Studentesco e con il Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.

**Art. 70**

Il Referente ha l'obbligo di tenere aggiornato il Comitato Studentesco, in ogni riunione di questo, riguardo allo svolgimento dell'attività della Commissione da lui rappresentata mediante relazione dettagliata e, se richiesto dall'assemblea o dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Consiglio Direttivo, scritta.

**Art. 71**

Il Presidente del Comitato vigila sull'attività delle Commissioni e dei loro Referenti.

I Referenti devono aggiornare il Presidente sulla frequenza delle Assemblee e fargli pervenire, entro i tempi e le modalità stabilite dal presente Testo, il preventivo relativo ai costi e gli obiettivi dell'attività che motivano tali spese, se necessarie.

I Referenti devono, entro e non oltre il primo mese di carica, stendere un Verbale dell'Attività con una descrizione articolata di tutti i progetti che la Commissione ha svolto e delle spese per esse effettuate e da effettuare. Successivamente potranno essere integrate, reindirizzate o annullate tramite richiesta scritta.

Il Verbale dell'Attività deve essere inserito nell'Albo del Comitato.

**Art. 72**

Il finanziamento delle attività delle Commissioni è regolato dal Comitato Studentesco, il quale ratifica le delibere formulate dal Consiglio Direttivo, secondo quanto disciplina il presente Regolamento.

**TITOLO VII****GRUPPI DI LAVORO****Art. 73**

I Gruppi di Lavoro sono organi aventi mandato temporaneo, fissato alla sua creazione, formati all'interno del Comitato Studentesco ed operanti nell'Istituto.

**Art. 74**

I Gruppi di Lavoro nascono in seguito ad una proposta effettuata dal Presidente del Direttivo o da un Membro del Comitato Studentesco.

Tale proposta, posta ai voti durante la seduta, deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

**Art. 75**

I Gruppi di Lavoro sono formati da un numero variabile di Membri di Diritto, i quali ne fanno parte su base volontaria.

Il Presidente ha facoltà, qualora ritenuto opportuno, di porre un numero massimo di membri per un Gruppo di Lavoro, enunciando il criterio con cui dirimere eventuali controversie circa la composizione di esso.

**Art. 76**

I Gruppi di Lavoro vengono esclusivamente formati a fronte di un'esigenza particolare e precisa con la quale a seconda dei casi si devono confrontare.

**Art. 77**

Il Presidente stabilisce lo scopo per cui un Gruppo di Lavoro è istituito ed il nome che esso deve recare.

Il Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo o una Commissione da lui delegata, stabilisce inoltre un termine di tempo o di risultato entro il quale il Gruppo di Lavoro deve eseguire il proprio compito e relazionare i risultati conseguiti.

**Art. 78**

Un Gruppo di Lavoro può essere costituito durante un qualunque Comitato Studentesco nel corso dell'anno.

**Art. 79**

Il mandato di un Gruppo di Lavoro viene dichiarato decaduto dal Presidente nel corso di una seduta del Comitato Studentesco o Direttivo, essendo scaduti i termini temporali od operativi fissati con la sua creazione od altrimenti su richiesta della maggioranza dei componenti stessi del Gruppo di Lavoro.

**Art. 80**

Nel corso della prima riunione di un Gruppo di Lavoro, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente od altrimenti da una persona da essi indicata per farne le veci, si procede all'elezione di uno dei componenti quale Referente del Gruppo di Lavoro.

Qualora non si esprima un Referente o quest'ultimo si dimetta, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo ne fa le veci o chi da lui delegato in forma scritta.

**Art. 81**

Il Referente convoca e presiede le sedute del Gruppo di Lavoro, dell'operato del quale deve rendere conto al Presidente e al Comitato Studentesco

## **TITOLO VIII**

### *GESTIONE DEL REGOLAMENTO*

#### **Art. 82**

Il Regolamento può essere modificato e abrogato nelle sue parti o sostituito interamente solamente secondo le modalità presentate all'interno del Regolamento stesso.

Spetta al Dirigente Scolastico e ai Garanti osservare che gli articoli del presente Titolo non siano violati.

#### **Art. 83**

Il Regolamento può essere modificato solamente con le modalità indicate dal presente articolo.

Viene presentato un Emendamento di un articolo, del quale viene proposta una versione alternativa o l'abrogazione, da parte di almeno i quattro decimi dei Membri del Comitato.

Viene eseguito un esame istruttorio da parte del Consiglio Direttivo, con il compito di assicurarsi che le nuove disposizioni si trovino in accordo con quelle già presenti nel Regolamento.

Viene approvato l'Emendamento da parte dei Nove Decimi dei Membri del Comitato Studentesco.

L'Emendamento viene votato dall'intero Istituto quando non viene soddisfatto il comma precedente, ma i voti a favore non sono comunque inferiori ai Sei Decimi, ed è approvato con la maggioranza degli Otto Decimi degli aventi diritto.

L'Emendamento, inoltre, viene votato dall'intero Istituto anche quando entro quindici giorni dall'approvazione del Comitato ne facciano richiesta Due Decimi degli studenti dell'Istituto.

Si ha la sottoscrizione della modifica da parte del Presidente, che sarà valida:

- a) dopo cinque giorni dopo la pubblicazione all'Albo, se approvata dall'Istituto;
- b) dopo venti giorni dopo la pubblicazione all'Albo, se approvata dal Comitato.

#### **Art. 84**

[abrogato]

#### **Art. 85**

Gli articoli 82,83 ed il presente non possono essere né modificati né abrogati per tutto il tempo in cui il presente Regolamento è in vigore.

#### **Art. 86**

Eventuali controversie circa l'interpretazione del Regolamento del Comitato Studentesco devono essere risolte dai Garanti del Comitato Studentesco, o in ultima istanza dal Dirigente Scolastico.

## **TITOLO IX**

### *ALBO DEL COMITATO STUDENTESCO*

#### **Art. 87**

L'Albo del Comitato Studentesco è un archivio digitale di libero accesso, presente sul sito web ufficiale del Comitato Studentesco, il cui scopo è raccogliere tutti i documenti riguardanti il Comitato e gli organi ad esso collegati.

Tutte le assemblee svolte da qualsiasi organo legato al Comitato Studentesco devono redigere un verbale che deve essere approvato dall'unanimità nella seduta successiva della stessa e successivamente inserito nell'Albo del Comitato Studentesco, da chi ne è competente.

#### **Art. 88**

L'Albo del Comitato Studentesco viene tenuto aggiornato dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vicepresidente, dal Segretario.

#### **Art. 89**

Dell'Albo del Comitato Studentesco devono esistere tre copie, la prima depositata in Segreteria, la seconda affidata al Rappresentante di Istituto eletto con più voti, la terza in custodia del Segretario del Comitato.

Nel caso in cui il Rappresentante di Istituto eletto con più voti sia nominato Segretario, la copia destinata ad esso, in qualità di Rappresentante di Istituto, viene conservata da un altro Rappresentante di Istituto nominato da quest'ultimo.

Il Segretario del Comitato e il Rappresentante di Istituto incaricato devono restituire la loro copia alla Segreteria o alla Dirigenza alla fine del loro mandato.

#### **Art. 90**

L'Albo del Comitato Studentesco deve comprendere: il Regolamento del Comitato Studentesco in vigore, gli Statuti delle Commissioni, gli elenchi completi ed aggiornati dei Membri del Comitato, dei Membri delle Commissioni, dei Membri di eventuali Gruppi di Lavoro, l'elenco dei Referenti delle Commissioni accreditati, dei referenti dei Gruppi di Lavoro i verbali delle sedute del Comitato e del Direttivo, i preventivi scritti di attività e di spesa di ogni Commissione, i Verbali dell'Attività e i Bilanci di spesa di ogni Commissione, eventuali relazioni scritte durante l'Anno Scolastico dalle Commissioni, i moduli predefiniti per l'espletamento delle funzioni specificate dal presente Regolamento.

#### **Art. 91**

L'Albo del Comitato Studentesco deve essere aggiornato ogniqualvolta vi siano variazioni nelle componenti elencate dal precedente articolo.

## **TITOLO X**

### *DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

#### **Art. 92**

Il presente Testo diviene Regolamento del Comitato Studentesco quando promulgato dal Dirigente Scolastico e controfirmato dal Presidente del Consiglio Direttivo, dai Rappresentanti d'Istituto degli Studenti e dai rappresentanti presso la Consulta Provinciale degli Studenti.

#### **Art. 93**

Il Testo definitivo, da sottoporre a promulgazione del Dirigente Scolastico, è quello approvato dal Comitato Studentesco, dai Rappresentanti d'Istituto degli Studenti e dai rappresentanti presso la Consulta Provinciale degli Studenti.

#### **Art. 94**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla prima riunione del Comitato Studentesco dell'Anno Scolastico 2022/2023

#### **Art. 95**

Al momento della promulgazione del presente si registra l'esistenza di una sola Commissione Permanente. Lo Statuto già redatto da tale Commissione deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Anno Scolastico 2022/2023 al fine di entrare in vigore.

#### **Art. 96**

E' compito del Presidente del Consiglio Direttivo e del Segretario del Consiglio Direttivo eletti per l'Anno Scolastico corrente adempiere alla creazione e/o all'aggiornamento dell'Albo del Comitato Studentesco.

#### **Art. 97**

Il presente Regolamento, e l'Albo del Comitato Studentesco devono obbligatoriamente essere reperibili da tutti coloro che lo desiderino, tramite la scuola, in forma cartacea, e/o il sito web ufficiale.

#### **Art. 98**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Milano, 12 Dicembre 2022

**Danny Castellano,**  
Presidente del Comitato Studentesco



## **Allegato 1**

Di seguito le sigle delle figure e degli organi del Comitato Studentesco:

PCS: Presidente del Comitato Studentesco

VCS: Vicepresidente del Comitato Studentesco

SCS: Segretario Generale del Comitato

Studentesco GCS: Garante del Comitato  
Studentesco

RCP: Rappresentante in Consulta Provinciale degli Studenti

RdI : Rappresentante in Consiglio d'Istituto

RdC: Rappresentante in Consiglio di Classe

CS: Comitato Studentesco

CD: Consiglio Direttivo del Comitato Studentesco

CSS: Corpo di Sicurezza degli Studenti

Di seguito le sigle degli atti e dei documenti:

D.P.C.S. : Decreto del Presidente del Comitato Studentesco

D.R.C.S. : Decreto di Rappresentanza del Comitato Studentesco

D.G.C.S. : Decreto del Garante del Comitato Studentesco

C.P.C.S. : Comunicazione Pubblica del Comitato Studentesco

C.I.C.S. : Comunicazione Interna del Comitato Studentesco

E.C.S. : Emendamento del Comitato Studentesco

## **Allegato 2**

a) Il Decreto del Presidente del Comitato Studentesco (D.P.C.S.) è l'atto esecutivo emanato dal Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze. Attraverso questa forma di comunicazione il Presidente può porre tanto norme generali e astratte, quanto disposizioni particolari: nel primo caso il decreto riveste natura di regolamento, nel secondo caso esso rappresenta invece un atto amministrativo.

b) Il Decreto di Rappresentanza del Comitato Studentesco (D.R.C.S.) è l'atto esecutivo emanato dal Vicepresidente, dai Rappresentanti d'Istituto e dal Segretario Generale, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito delle loro competenze.

Attraverso questa forma di comunicazione le figure sopra indicate possono porre tanto norme generali e astratte, quanto disposizioni particolari: nel primo caso il decreto riveste natura di regolamento, nel secondo caso esso rappresenta invece un atto amministrativo.

c) La Comunicazione Pubblica del Comitato Studentesco (C.P.C.S.) è l'atto informativo firmato da una qualsiasi carica del Comitato Studentesco rivolto a soggetti esterni al Comitato. E' di dominio pubblico e chiunque può leggerne il contenuto.

d) La Comunicazione Interna del Comitato Studentesco (C.I.C.S.) è l'atto informativo firmato da una qualsiasi carica del Comitato Studentesco rivolto esclusivamente ai membri del Comitato. Solo i membri del Comitato possono leggerne il contenuto.

e) L'Ordinanza del Garante del Comitato Studentesco (O.G.C.S.) è l'atto esecutivo con il quale il Garante del Comitato Studentesco nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze comunica l'eventuale irregolarità di un D.P.C.S. o di un D.R.C.S., o risolve controversie circa l'interpretazione del Regolamento del Comitato Studentesco, o richiede la revisione dell'attività finanziaria.

e) L'Emendamento del Comitato Studentesco (E.C.S.) è l'atto esecutivo, votato dal Comitato Studentesco e firmato dal Presidente del Comitato, con il quale vengono apportate le modifiche al Regolamento.